

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1133 del 11/03/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27, 28 E 31 - GUZZONI MICHELE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO - PROC. PC03A0042 - SINADOC 35225/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1124 del 06/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27, 28 E 31 – GUZZONI MICHELE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC) AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO - PROC. PC03A0042 – SINADOC 35225/2017

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree

Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 15408 del 3/12/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PC03A0042) alla ditta Guzzoni Luigi, Giuseppe e Michele per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Castelvetro P.no – Loc. S. Pedretto - Crocina, con scadenza fissata al 31/12/2015;
- il sig. Guzzoni Luigi (C.F. GZZLGU36E14C288T), in qualità di legale rappresentante della ditta Guzzoni Luigi, Giuseppe e Michele, aveva presentato, in data 20/11/2015 (prot. PG.2015.0838557 di pari data), richiesta di rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo;
- in data 19/12/2017 (prot. 15951 del 20/12/2017), il sig. Guzzoni Michele (C.F. GZZMHL69H03D150E), residente in Monticelli d'Ongina (PC), Via Borgonovo San Lorenzo n. 98, nuovo rappresentante legale della ditta Guzzoni Luigi, Giuseppe e Michele, ha presentato, relativamente al pozzo cod. proc. PC03A0042, richiesta di variante sostanziale (aumento del prelievo) e cambio di titolarità (voltura a proprio nome a seguito acquisto del fondo su cui insiste il pozzo), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Loc. S. Pedretto - Crocina, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 16, mapp. n. 228; coordinate UTM 32: X: 576.398 Y: 4.992.520;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e domestico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3 (portata media 2,5 l/s);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 37.998;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 408 del

27/12/2018 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO inoltre di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc. 37.998, sebbene **il volume calcolato applicando i parametri del D.M. 31/7/2015, pari a mc. 38.701,25, risulti superiore a quanto richiesto**, con obbligo tuttavia d’installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d’acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota prot. PGPC n. 19460 del 21/12/2018);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2019;
- ha versato la somma pari a 250 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 136,70 versate il 30/12/2005 dal precedente titolare Guzzoni Luigi, rinunciatario a favore del subentrante - e € 113,30 il 14/2/2019);

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PC03A0042;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Guzzoni Michele (C.F. GZZMHL69H03D150E), residente in Monticelli d'Ongina (PC), Via Borgonovo San Lorenzo n. 98, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC03A0042, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Loc. S. Pedretto - Crocina, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 16, mapp. n. 228; coordinate UTM 32: X: 576.398 Y: 4.992.520;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e domestico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3 (portata media 2,5 l/s);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 37.998;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 125 da p.c.);
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/02/2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 164,72 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. Guzzoni Michele (C.F. GZZMHL69H03D150E), residente in Monticelli d'Ongina (PC), Via Borgonovo San Lorenzo n. 98 (codice pratica PC03A0042).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 40, con tubazione di rivestimento del diametro di mm 110, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di CV 4.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castelvetro P.no (PC), Loc. S. Pedretto - Crocina, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 16, mapp. n. 228; coordinate UTM 32: X: 576.398 Y: 4.992.520.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico e domestico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 (portata media 2,5 l/s) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 37.998.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 125 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata

della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

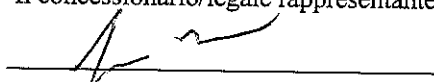
Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Guzzoni Michele (C.F. GZZMHL69H03D150E), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 25 / 02 / 2019

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.